

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
ASSOCIAZIONE “GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE”
E.T.S – O.D.V.
PATERNÒ**

BOZZA

(approvata dal consiglio direttivo il 25 maggio u.s.)

Art. 1. Caratteri dell’adesione

Partendo dal presupposto che il valore della Solidarietà sta al di sopra di ogni ideologia e che esso poggia sulla consapevole partecipazione ai problemi della società, l’iscrizione al G.D.V.S. E.T.S.– O.D.V. è aperta a tutti, è gratuita e libera; l’adesione può essere data liberamente a misura della propria disponibilità alla partecipazione e può essere modificata o interrotta unilateralmente in qualsiasi momento.

Art. 2. Costituzione e potenziamento del GDVS E.T.S.-O.D.V.

Al fine di perseguire più efficacemente ed incisivamente i propri scopi, il G. D. V. S. – E.T.S.- O.D.V. può costituire proprie Sezioni o Gruppi nell’ambito aziendale, comunale, provinciale e regionale con sedi nei comuni, quartieri, complessi aziendali, istituti di istruzione ed altre Comunità identificabili. La costituzione di una Sezione o di un Gruppo è decisa dal Consiglio Direttivo Centrale quando e dove lo ritiene opportuno.

Nel perseguimento dei propri scopi l’Associazione può aderire ad associazioni o federazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale purché sia garantito il rispetto delle finalità sociosanitarie e dei caratteri di autonomia e democraticità che le sono propri.

Tali adesioni sono decise dall’Assemblea generale dei Soci.

Per uguali motivi il GDVS E.T.S. – O.D.V. può sottoscrivere più di una convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania o con altre Aziende Ospedaliere purché si evincano la necessità, la maggiore funzionalità dell’organizzazione e l’apporto nella crescita dell’Associazione ai fini di un servizio qualitativamente più soddisfacente verso i cittadini.

Tale decisione è presa dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. Mezzi finanziari

L’accettazione o il rifiuto di qualsiasi offerta o contributo è di competenza del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto.

Sono da respingere le offerte o qualsiasi altro atto di liberalità provenienti da pazienti o da loro familiari che intendono in qualche modo “retribuire” le sacche ricevute o quanto fatto dall’Associazione in loro favore.

Art. 4. I Soci

I requisiti per l’appartenenza a ciascuna categoria di Soci sono quelli descritti dall’art. 9 dello Statuto. Tutti coloro che vogliono fare parte del GDVS E.T.S. – O.D.V. sono tenuti a conoscere ed accettare lo Statuto ed il presente Regolamento.

Le domande di ammissione pervenute alle singole Sezioni dovranno essere trasmesse alla segreteria della Sezione per il parere del Presidente della Sezione e per le decisioni del relativo Consiglio Direttivo e successivamente passate alla segreteria della sede centrale.

La consegna della tessera testimonia l’accettazione della richiesta di adesione all’Associazione e il Presidente curerà l’ammissione a Socio nel libro Soci della categoria specifica.

I Soci Donatori si impegnano, in quanto volontari, a donare il proprio sangue gratuitamente, anonimamente, periodicamente e responsabilmente, vincolati moralmente a collaborare con l’Associazione, se non vi siano concreti motivi ostativi, al momento della chiamata alla donazione.

I Soci possono visionare i verbali ed i registri sociali solo nella sede di appartenenza e negli orari di apertura della segreteria in presenza del Presidente, del Segretario o del personale di segreteria; possono prendere appunti personali sul contenuto dei verbali ma non possono effettuare foto dei documenti.

Per acquisire copie integrali o estratti dei documenti, che riguardano personalmente il richiedente, è necessario presentare domanda al Presidente in cui viene specificato il motivo e il tipo di documento richiesto e il Consiglio direttivo delibererà in merito.

I membri del Consiglio Direttivo Centrale nell’espletamento delle proprie funzioni possono visionare registri e verbali delle Sezioni.

Art. 5. Registrazione dei Soci e delle donazioni

Presso la sede centrale dell’Associazione sono istituiti N. 2 registri: uno per i Soci Donatori e per i Soci Onorari ed uno per i Soci Collaboratori. In questi registri vanno iscritti tutti i Soci su delibera del Consiglio Direttivo a prescindere dalla Sezione o Gruppo di appartenenza.

Le relative tessere di appartenenza ad una delle tre categorie saranno numerate progressivamente col numero corrispondente a quello del registro di appartenenza. Il numero di tessera di un Socio non può essere riassegnato ad altro Socio.

Per i Soci Donatori la relativa tessera riporterà le donazioni effettuate come nella scheda tenuta aggiornata dall’ufficio di segreteria.

I Soci si impegnano ad effettuare le donazioni spontaneamente in maniera periodica o su richiesta da parte della segreteria presso il centro trasfusionale convenzionato o su URM. In casi eccezionali ed urgenti di donazioni effettuate al di fuori di tali modalità, il Socio è tenuto a comunicare, appena possibile, alla segreteria dell’Associazione gli estremi della donazione effettuata per la registrazione nella scheda personale.

Art. 6. Perdita della qualifica di Socio

I Soci Donatori che restano inattivi nell'ultimo biennio senza la presentazione dei necessari chiarimenti vengono esclusi, mentre coloro che non hanno potuto effettuare le periodiche donazioni di sangue o emocomponenti nell'ultimo biennio, possono essere inseriti nel registro dei Soci Onorari se intendono partecipare alle attività dell'Associazione.

Nei casi di riconosciuta ed accertata incompatibilità con lo status di Socio, previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, sentite le eventuali obiezioni dell'interessato, può procedere alla sua esclusione della quale dà comunicazione per l'eventuale ricorso al Consiglio dei Saggi.

Art. 7. Revisione dei registri dei Soci

La revisione dei registri dei Soci va fatta una volta all'anno e comunque prima della convocazione dell'Assemblea generale dei Soci al fine di verificare le condizioni previste dallo Statuto per il permanere di un Socio in una delle categorie.

Resta inteso che ogni quattro anni, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Associazione, a tutti i Soci Onorari e Collaboratori verrà sottoposta una richiesta avente come oggetto la volontà di permanere nella suddetta categoria ed esercitare i diritti di voto.

Art. 8. Benemerenze e Riconoscimenti

Per sottolineare nella giusta misura l'importanza dell'assiduità della donazione del sangue e di emocomponenti e per esaltare la nobile figura del cittadino donatore volontario, ai Soci Donatori sono assegnati dei riconoscimenti e precisamente:

- dopo 15 donazioni il piatto di porcellana artisticamente decorato dal socio Pippo Bottino,
- dopo 30 donazioni il distintivo d'oro,
- dopo 50 donazioni il distintivo d'oro riportante il traguardo donazionale conseguito,
- dopo 75 donazioni un artistico disegno,
- dopo 100 donazioni il distintivo d'oro con granatino nel fiore.

La cadenza delle benemerenze può essere variata o ampliata dal Consiglio Direttivo sulla base di motivazioni fondate.

Altre benemerenze e riconoscimenti possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ai Soci Donatori, Onorari e Collaboratori in conseguenza di particolari meriti acquisiti nel tempo.

La consegna delle benemerenze avrà luogo ogni anno in occasione della Serata del Donatore o di eventi appositamente organizzati nelle Sezioni.

Art. 9. Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è composta da tutti i Soci, del GDVS E.T.S. – O.D.V. inseriti nei registri, quella ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.

Essa è l'organo supremo dell'Associazione, sono ammesse deleghe nel numero massimo di tre per ciascun Socio ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe per le Assemblee indette per il rinnovo degli organi sociali.

Rispetto alla data in cui si effettua l'ultima Assemblea del quadriennio precedente le elezioni, è opportuno fissare la data delle stesse dopo pochi mesi necessari per la preparazione del momento elettorale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione che deve essere in giorno diverso dalla prima.

Quando a richiedere l'Assemblea sono i Soci o il Consiglio Direttivo, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla richiesta.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo

Nella sua prima riunione di insediamento, presieduta dal membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano per adesione al GDVS), eleggerà a maggioranza assoluta e con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione palese il vicepresidente, il cassiere ed il segretario. Quindi assegna a ciascun membro la responsabilità dei settori di attività all'interno dell'Associazione. E' necessario che ciascun consigliere comunque periodicamente e comunque ogni sei mesi presenti una breve e sintetica relazione su quanto svolto nei settori di propria competenza.

In ossequio ai divieti dei soci dell'Associazione, fissati dagli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto, è incompatibile con la carica di membro del Consigli Direttivo la contemporanea assunzione o il mantenimento di cariche, di rappresentanze e di responsabilità nelle organizzazioni di partiti e movimenti politici o di altre associazioni di volontariato della donazione del sangue.

Al fine di riaffermare il principio della massima partecipazione democratica alla vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può essere presente agli incontri operativi settimanali con i Soci attivamente impegnati nella realizzazione delle attività e delle iniziative del GDVS E.T.S. – O.D.V. e potrà deliberare sulla programmazione da realizzare dopo aver sentito il parere, le proposte e le richieste espresse dai Soci nel corso delle sedute settimanali.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente, per telefono o attraverso altri mezzi che riterrà più opportuni, con un anticipo di otto giorni; nei casi in cui è necessario affrontare problemi urgenti si prescinde dall'obbligo dei giorni previsti secondo i criteri previsti dall'art. 18 dello Statuto.

Il membro che risulti assente consecutivamente per tre sedute del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed è sostituito col primo dei non eletti, in caso di parità di voti subentra il più anziano per appartenenza al GDVS. Parimenti, in considerazione dell'impegno continuo e notevole a cui sono chiamati i consiglieri, il membro che, pur presente, non ha relazionato su quanto fatto nei settori di competenza può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e sostituito.

Il Presidente provvederà a comunicare agli interessati il deliberato del Consiglio.

Su richiesta del Consiglio partecipa alle sedute senza diritto di voto il medico responsabile sanitario che potrà esprimere pareri e proposte riguardo a questioni di natura medico-scientifica, tecnologica ed organizzativa dell'Unità di Raccolta; sono invitati ad assistere alle sedute i membri del Consiglio dei Saggi che possono dare suggerimenti e consigli sulle varie questioni.

Il Consiglio può assegnare incarichi particolari ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività specifiche, di Soci non appartenenti al Consiglio ai quali verranno attribuite le competenze ed i poteri. Inoltre il Consiglio indica di anno in anno i nominativi dei delegati che parteciperanno alle attività degli organi della FIDAS regionale e nazionale.

Il Consiglio predispone la stesura annuale del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, nella sua ultima seduta del mandato quadriennale o in caso di dimissioni a maggioranza del Consiglio, definisce il numero dei membri (tra cinque e undici), comprensivo del Presidente, del Cassiere e del Segretario, che dovranno costituire il prossimo eleggendo Consiglio sulla base dei settori di attività che caratterizzano l'Associazione e nomina la Commissione elettorale almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni.

Determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate.

Il Consiglio fa pervenire alla Commissione elettorale le liste dei candidati da eleggere negli organi sociali secondo i requisiti previsti nell'art. 9 dello Statuto e l'elenco di eventuali aspiranti scrutatori che successivamente saranno incaricati dalla Commissione secondo i criteri che si riterranno più adeguati alle esigenze contingenti.

I Consiglieri uscenti, anche se non ricandidati, non possono partecipare alle operazioni di scrutinio.

Il Consiglio per snellire i tempi di accettazione dei nuovi Soci può costituire al suo interno una commissione ristretta che sotto la responsabilità del Presidente svolga il compito di esaminare e accettare le domande di adesione all'Associazione o di passaggio di categoria.

Art. 11. Il Presidente

Rappresenta legalmente il GDVS E.T.S. – O.D.V., coordina tutte le attività e le iniziative intraprese giovandosi del supporto di Consiglieri e/o Soci, convoca il Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio dei Saggi e la Commissione elettorale e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di quelle settimanali con i Consiglieri e i Soci attivisti e, all'uopo, può delegare.

Comunica, dopo l'insediamento, alle Autorità ed agli enti interessati la composizione dei nuovi organi eletti dall'Assemblea.

Assume le responsabilità e le decisioni più adeguate nelle occasioni di emergenza ed urgenza sulle quali relazionerà al Consiglio Direttivo nella successiva seduta per la ratifica.

Presenta la relazione morale dell'Associazione all'Assemblea annuale dei Soci.

Sovrintende all'ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità negli incarichi, nel carico orario e nelle mansioni.

In caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere del Direttivo o dei Saggi, il Presidente provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e presenterà tale provvedimento alla ratifica del successivo Consiglio Direttivo.

Ha l'obbligo di passare al nuovo Presidente subentrante, entro quindici giorni dall'elezione, le consegne di quanto appartenente all'Associazione ancora in suo possesso, accompagnato da una sintetica relazione contenente i conti e le fatture in sospeso, nonché un resoconto sugli incarichi mantenuti presso altri organismi nella qualità di Presidente.

Art. 12. Il Consiglio dei Saggi

Il Consiglio dei Saggi è costituito da tre membri effettivi, la durata del mandato è comunque pari a quella del Consiglio Direttivo. Esso elegge al suo interno un presidente che convoca il Consiglio e lo presiede.

Ha larga autonomia nella gestione dei problemi sui quali può decidere solo dopo aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza.

In caso di dimissioni di un membro subentra il primo dei non eletti.

Ha l'obbligo di redigere i verbali circa le decisioni inappellabili assunte entro trenta giorni dalla convocazione e di comunicarli al Consiglio direttivo tramite il Presidente.

Art. 13. La Commissione Elettorale e le operazioni di voto

La Commissione elettorale si costituisce ogni quattro anni o anche prima, ogni qualvolta decade o si dimette il Consiglio Direttivo e comunque subito dopo che sia stata fissata la data per le elezioni.

Essa è costituita da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo uscente e scelti tra i soci non candidati. Al suo interno nomina un presidente che coordinerà le varie fasi di lavoro ed un segretario che verbalizzerà quanto deciso ed attuato.

Essa provvede:

- Alla formazione delle liste dei candidati sia per il Consiglio Direttivo della sede centrale che per quello di ciascuna Sezione, come anche per il Consiglio dei Saggi in base alle disponibilità pervenute in segreteria e raccolte dal Consiglio Direttivo uscente. Infatti, limitatamente ai candidati del Consiglio dei Saggi, possono essere proposte delle candidature dal Consiglio Direttivo uscente o da un gruppo di Soci (almeno 20).
- Alla costituzione di un seggio nella sede sociale del GDVS e di altri eventuali nelle Sezioni costituite a norma del presente Statuto (art. 23).
- Alla nomina dei componenti di ciascun seggio, ovvero un presidente e almeno due scrutatori, scelti tra i Soci non candidati né tra i Consiglieri uscenti.
- Alla diffusione massima possibile, anche tramite la Lettera al Donatore, delle liste e delle regole per l'esercizio del voto da parte degli elettori.
- Alla vigilanza affinché le operazioni di voto, di scrutinio e di raccolta dei dati procedano regolarmente e speditamente; a questo proposito si fa assoluto divieto ai candidati di stazionare nei pressi dei seggi elettorali.
- Alla raccolta dei risultati provenienti dai seggi costituiti.
- Alla verbalizzazione dell'elezione dei candidati che sarà presentata alla successiva Assemblea dei Soci per la ratifica.
- Alla predisposizione di un elenco completo ed aggiornato dei Soci aventi diritto al voto su cui verrà registrata l'avvenuta votazione dai membri del seggio. Gli elenchi saranno compilati per ogni Sezione con i nominativi dei Soci appartenenti alla stessa; i Soci residenti nei comuni vicini non sede di Sezione potranno votare presso il seggio più vicino esclusivamente per il Consiglio Direttivo Centrale e per il Consiglio dei Saggi. Tutti i rimanenti Soci residenti nell'hinterland di Paternò voteranno presso il seggio costituito nella sede centrale.

Le liste dei candidati, una per il Consiglio Direttivo, una per il Consiglio dei Saggi e una per il Consiglio Direttivo di ciascuna Sezione, si costituiscono per evitare inutile dispersione di voti: pertanto le preferenze a Soci non inseriti nelle liste dei candidati sono da considerarsi nulle, mentre i Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono presentare richiesta scritta, riportante l'organo a cui si intende concorrere, in segreteria indirizzata al Presidente non oltre quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni in modo da permettere alla Commissione di formulare le liste dei candidati.

Le liste dei candidati, una per ogni organo, devono riportare in ordine alfabetico e numerico i nominativi dei candidati, il luogo e la data di nascita, l'attività svolta e i ruoli mantenuti

precedentemente all'interno dell'Associazione. Esse saranno affisse nella sede centrale e presso le sedi delle Sezioni, inoltre sarà data la massima pubblicità attraverso i mass media e le tradizionali forme di comunicazione (Lettera al Donatore, email, ecc.).

Il seggio elettorale dovrà preliminarmente controllare la regolarità delle schede, vidimarle tramite firma di uno scrutatore e timbro del seggio.

Il presidente del seggio curerà la verbalizzazione delle operazioni di voto e di spoglio che procederà nella successione prima le schede del Consiglio Direttivo e dopo quelle del Consiglio dei Saggi.

Nelle schede, di colore diverso per ciascun organo da eleggere, deve essere riportato chiaramente l'Organo per cui vanno usate e tante righe quante sono le preferenze da dare; queste possono essere espresse o riportando il cognome (e nome nel caso di omonimia) del candidato o riportando il numero con cui è stato inserito nella lista dei candidati.

Le preferenze possibili da esprimere in segreto sono quattro per il Consiglio Direttivo centrale e due per il Consiglio dei Saggi e per il Consiglio Direttivo di Sezione; in caso di schede riportanti un numero maggiore di voti saranno presi in considerazione i primi regolari secondo l'ordine espresso escludendo i rimanenti.

Sono nulle le schede riportanti qualunque segno che possa identificare il votante.

Sono eletti i candidati della sede centrale e delle Sezioni che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti si elegge il più anziano per appartenenza al GDVS.

Al fine di espletare più facilmente e rapidamente tutte le procedure previste la Commissione si avvarrà della collaborazione del personale della segreteria.

Art. 14. Comitato dei Presidenti

Almeno una volta l'anno i Presidenti delle Sezioni si riuniscono con il Consiglio Direttivo della sede centrale per socializzare le varie iniziative effettuate e organizzare le prossime attività sociali che s'intendono realizzare nell'intero territorio operativo del GDVS E.T.V. – O.D.V.

Art. 15. Le Sezioni

La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo: per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all'art. 31 dello Statuto, sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione al Cassiere della sede centrale o, se previsto, al Revisore dei conti.

Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con la sede centrale per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali convenzionati alla luce degli obblighi di legge prodotti dall'esistenza degli ambiti territoriali assegnati dall'Assessorato regionale della Sanità a ciascun Centro Trasfusionale siciliano. È fatto divieto di indirizzare Soci, salvo casi di estrema urgenza e necessità, o consegnare le sacche raccolte presso altri Centri Trasfusionali non convenzionati.

La segnalazione di nuove domande di iscrizione o di cessazione deve essere comunicata alla segreteria della sede centrale affinché possa procedere all'iscrizione nel registro dei Soci. La segreteria della Sezione potrà tenere registri delle varie categorie di Soci riportanti il numero assegnato nei registri della sede centrale.

Parimenti la segreteria della Sezione dovrà trasmettere il più rapidamente possibile i nominativi dei candidati alle cariche sociali e dei membri che costituiranno il seggio.

Le operazioni di voto per l'elezione degli organi sezionali seguono le regole fissate per quelle centrali.

A cura del Segretario-Cassiere le somme erogate alla Sezione dovranno essere depositate in conto bancario intestato all'associazione, salvo le normali disponibilità correnti.

Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa devono essere messi a disposizione del Cassiere-Tesoriere della sede centrale o dei Revisori dei conti se richiesti.

I rapporti finanziari ed organizzativi tra una Sezione e la sede centrale vengono definiti da una convenzione interna sottoscritta dai Presidenti.

Art. 16. Adeguamento delle Sezioni esistenti

Tutte le attuali Sezioni già costituite avranno la possibilità di raggiungere il numero di Soci previsto dal presente Statuto entro il 2019; dopodiché ad inizio dell'anno successivo, prima delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi statutari, in ciascuna propria sede sarà riunita l'assemblea dei Soci che delibererà sulla persistenza della Sezione con l'autonomia prevista dallo Statuto del GDVS E.T.V. – O.D.V. oppure sulla riduzione a semplice Gruppo.

Art. 17. Gruppi

Il Gruppo dipende totalmente dalla sede centrale, che dispone sulle relative necessità e richieste.

Il Presidente, dopo aver consultato i donatori del Gruppo, sceglie un fiduciario con il quale manterrà rapporti di collaborazione per l'organizzazione delle raccolte e delle attività sociali che si svilupperanno all'interno della comunità locale.

Il fiduciario può essere invitato nella seduta del Consiglio Direttivo al fine di risolvere eventuali problemi connessi all'organizzazione del Gruppo.

Non è prevista la costituzione di seggi elettorali presso i Gruppi.

Art. 18. Festa del Donatore

La Festa del Donatore tradizionalmente celebrata a fine anno può essere organizzata tanto dall'Associazione che da ogni singola Sezione secondo le decisioni del Consiglio Direttivo della Sezione stessa; detta manifestazione pubblica, che sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione e della Sezione, dovrà avere lo scopo di divulgare la donazione del sangue e l'esaltazione della figura del donatore con la consegna delle benemerite.

Art. 19. Sezioni Giovanili

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e/o delle Sezioni delibera la costituzione di sezioni Giovanili in conformità all'art. 32 dello Statuto con lo scopo di sensibilizzare i cittadini al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue.

Le Sezioni Giovanili avranno un loro rappresentante con potere consultivo e propositivo in seno al consiglio Direttivo dell'Associazione e di ogni singola Sezione. Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione Giovanile.

Il rilascio da parte della segreteria di uno speciale tesserino confermerà l'avvenuta iscrizione nella Sezione.

Art. 20. Integrazioni del Regolamento

Nella prima applicazione del presente Statuto e Regolamento, al fine di far coincidere nei tempi il rinnovo degli organi del GDVS E.T.V.-O.D.V. con quello della FIDAS regionale, le scadenze saranno ridotte a tre anni invece di quattro come sancito.

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposite delibere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci successiva al provvedimento.

Art. 21. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci.